

INDICE



Capo I – Principi generali

- Art. 1 Finalità pag. 4
Art. 2 Organismi di partecipazione pag. 4

Capo II – Forme di consultazione

- Art. 3 Principi di consultazione pag. 5
Art. 4 Albo delle Associazioni pag. 5
Art. 5 Cause di esclusione pag. 6
Art. 6 Diritto di Partecipazione pag. 7
Art. 7 Andamento audizione pag. 7
Art. 8 Volontariato e Cooperative Sociali pag. 7

Capo III – Costituzione e Funzionamento delle Consulte Tematiche

- Art. 9 Le Consulte pag. 8
Art. 10 Assemblea pag. 8
Art. 11 Presidente della Consulta pag. 9

Capo IV – Comitati Territoriali

- Art. 12 Definizione ed indicazione degli ambiti territoriali pag. 9
Art. 13 Funzioni organizzative pag. 10
Art. 14 Funzione propositiva pag. 10
Art. 15 Funzione consultiva pag. 11
Art. 16 Funzione di promozione pag. 11
Art. 17 Gratuità delle prestazioni pag. 11

Capo V – Istanze, Petizioni, Proposte, Iniziativa.

- Art. 18 Istanze pag. 11
Art. 19 Petizioni pag. 12
Art. 20 Proposte pag. 13
Art. 21 Iniziativa per atti di competenza del Consiglio pag. 14

Capo VI – Consultazioni e Referendum

- Art. 22 Consultazione popolare pag. 15
Art. 23 Sondaggi di opinione pag. 16
Art. 24 Iniziativa di referendum pag. 16
Art. 25 Referendum propositivo pag. 16
Art. 26 Referendum Consultivo pag. 17
Art. 27 Proposte di Referendum pag. 17
Art. 28 Iniziativa del Referendum da parte dei cittadini pag. 17
Art. 29 Caratteristiche dei fogli per la raccolta



	<i>delle sottoscrizioni</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Indizione Referendum</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Avviso del referendum</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Schede del referendum</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Operazioni referendarie</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Esercizio del voto per i non iscritti nelle liste elettorali</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Proclamazione</i>	<i>pag. 19</i>

Capo VII – Ulteriori organismi e strumenti di partecipazione

<i>Art. 36</i>	<i>Consiglio Comunale aperto</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Giornata della democrazia</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Conferenza annuale dedicata ai Problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Urban Center</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Conferenza annuale di redazione del DUP</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Bilancio partecipativo</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Procedure del bilancio partecipativo</i>	<i>pag. 24</i>

Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

<i>Art. 44</i>	<i>Relazione sul rendimento degli Istituti di Partecipazione</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Prima convocazione Assemblea delle Consulte</i>	<i>pag. 25</i>



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del titolo II dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, disciplina le modalità di esercizio e determina le misure organizzative necessarie ad attuare i diritti di partecipazione popolare e di valorizzazione delle libere forme associative.
2. Dall'attuazione del presente Regolamento non possono nascere nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 2

Organismi di partecipazione

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza delle funzioni e dei servizi. I dati prodotti dall'amministrazione vengono resi disponibili sotto forma di open data.
2. A tal fine promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'azione amministrativa, anche con riferimento agli organismi costituiti dagli utenti dei servizi comunali a domanda individuale, anche attraverso l'individuazione, da attuarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, degli immobili di proprietà comunale, o comunque sottratti alla criminalità organizzata e da destinarsi a finalità pubblicitiche, che potranno essere utilmente adibiti allo svolgimento delle attività partecipative individuate nel presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, fermo quanto statuito al Capo III dello stesso, sono titolari dei diritti di partecipazione:
 - a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonché i cittadini dell'unione europea, gli stranieri regolarmente residenti o apolidi domiciliati nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - b. ogni associazione o comitato o movimento con sede legale nel comune di Reggio Calabria o che sia sede locale di un organismo riconosciuto su scala nazionale;
 - c. ogni organizzazione di rappresentanza delle categorie produttive componente il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria;
 - d. ogni associazione dei consumatori e degli utenti, iscritta nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 206/2005 ovvero nel rispettivo elenco della Regione Calabria di cui all'articolo 14 bis comma 3 della L. R. 8/2003 che sia operativa anche in ambito comunale;
 - e. ogni organizzazione di rappresentanza del sistema degli ordini delle professioni, con sede legale nel Comune di Reggio Calabria o che sia sede locale di un corrispondente organismo a carattere nazionale.
 - f. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui al successivo art. 8.

CAPO II - FORME DI CONSULTAZIONE



Art. 3

Principi di consultazione

1. Il Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove le seguenti forme di consultazione:
 - a. assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti di quartieri o frazioni del territorio;
 - b. inviti pubblici a presentare proposte e osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali;
 - c. udienze conoscitive, nei confronti di organizzazioni rappresentative in ambito datoriale, dei lavoratori e dell'utenza e dei consumatori, al fine di trarre proposte e contributi prima di adottare atti di particolare importanza riguardanti la comunità;
 - d. indagini sulla qualità percepita dei servizi erogati;
 - e. sondaggi d'opinione;
 - f. referendum;
 - g. consulte tematiche di partecipazione per specifici argomenti.
2. Le forme di consultazione di cui al comma 1 devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali amministrative e/o politiche.
3. Sul sito dell'amministrazione deve essere data pubblicità degli atti e della documentazione riferita all'oggetto della consultazione, con successiva pubblicazione delle risultanze.
4. La partecipazione dei cittadini e degli organismi indicati all'art. 2 alla vita delle istituzioni è garantita tramite:
 - a. accesso all'informazione tramite richiesta dei singoli cittadini;
 - b. attivazione di canali di comunicazione fra i cittadini;
 - c. trasparenza e comunicazione tra cittadini e autorità locali;
 - d. sito web del Comune che assicuri un'ampia, efficace ed efficiente divulgazione delle informazioni concernenti le attività istituzionali del Comune.
 - e. Attivazione di politiche di e-democracy
 - f. L'invio tramite posta elettronica degli avvisi e della documentazione agli indirizzi email dei soggetti iscritti all'Albo e facenti parte delle consulte di settore.

Art. 4

Albo delle Associazioni degli organismi e dei comitati

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale è istituito, presso la Segreteria Generale, l'albo delle libere forme associative operanti nel Comune di Reggio Calabria.

1. L'iscrizione all'albo, al ricorrere delle condizioni, consegue di diritto all'istanza scritta compilata secondo il modello redatto dal Segretario Generale presentata all'ufficio del Segretario Generale, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'indicazione dell'area del territorio comunale in cui eventualmente l'organismo istante svolge prevalentemente la propria attività;
 - b) nominativo e recapiti del responsabile dell'associazione ovvero del suo rappresentante legale pro-tempore, incaricato ad intrattenere rapporti con il Comune di Reggio Calabria;
 - c) l'indirizzo della sede sociale dell'associazione nonché i recapiti istituzionali per le comunicazioni relative al presente regolamento, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata;

- d) la materia di prevalente attività, in relazione a quelle di competenza di ciascuna Commissione Consiliare;
 - e) l'elenco dei soci;
2. All'istanza di iscrizione all'albo, deve essere allegata copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione.
 3. Ogni associazione è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto ogni modifica relativa alle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2;
 4. Il Segretario Generale, ovvero il funzionario da questo espressamente delegato cura ogni connesso adempimento per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'albo da effettuarsi nel sito dell'Amministrazione.

Art. 5
Cause di esclusione

1. Non possono essere iscritte all'Albo le associazioni i cui rappresentanti legali e i cui soci, dotati di potere di rappresentanza ovvero componenti di organi, anche rappresentativi di articolazioni associative periferiche o territoriali, previsti dai rispettivi atti costitutivi, statuti e regolamenti interni che:
 - a. Si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 dello Statuto Comunale ed altra incompatibilità o inconfiribilità prevista dalla legge quale causa di esclusione per ricevere nomine od incarichi di qualunque natura del Comune;
 - b. si trovino in taluna delle condizioni di cui agli artt. 10 c. 1 e 15 c. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 e s.m.i sino, per coloro i quali abbiano riportato condanna, alla sentenza di riabilitazione pronunciata ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale ovvero al decorso del termine di cui al secondo comma dell'articolo 445 c.p.p.;
 - c. siano destinatari di misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria applicata, in quanto sussistente taluno dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., con provvedimento definitivo e sino all'intervenuta estinzione per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del medesimo decreto;
 - d. abbiano, secondo motivata valutazione del Comune di Reggio Calabria, commesso, nella qualità di rappresentanti legali della medesima o di diversa associazione, grave negligenza o malafede, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione, nel conseguimento, nella gestione o nella rendicontazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ovvero di vantaggi economici di qualunque genere attribuiti dal Comune di Reggio Calabria nei dieci anni precedenti all'istanza di iscrizione all'Albo;
 - e. ogni altra incompatibilità o inconfiribilità prevista dalla legge quale causa di esclusione per ricevere nomine od incarichi di qualunque natura dal Comune.
2. La Segreteria Generale verifica annualmente il mantenimento o la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 6
Diritto di partecipazione

1. Ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente, ogni Commissione Consiliare redige mensilmente, in ragione dell'argomento da trattare, il calendario delle audizioni delle associazioni iscritte all'albo, che viene immediatamente



- pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente, inviato per e-mail alle Associazioni iscritte e contemporaneamente comunicato ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione all'albo di cui al precedente art. 4, almeno 10 giorni antecedenti la data dell'audizione;
2. La documentazione correlata all'argomento trattato sarà resa disponibile in formato digitale sul sito istituzionale dell'ente ovvero sullo stesso verrà indicato il luogo e l'orario dov'è possibile prenderne visione ovvero estrarne copia, secondo le vigenti disposizioni, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima audizione prevista.
 3. I rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 4, che intendano partecipare ad una delle audizioni previste in calendario, devono far pervenire alla competente Commissione Consiliare apposita richiesta, da inviarsi via e-mail all'indirizzo che verrà indicato sul portale istituzionale dell'ente, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'audizione stessa.
 4. La competente Commissione Consiliare ha il potere di differire alla prima seduta utile l'audizione di una o più associazioni in ragione del numero delle istanze avanzate e dell'ordine di ricezione delle e-mail di richiesta ai sensi del comma 3 rispetto ad una determinata data.
 5. I rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 4, possono partecipare personalmente o delegare per iscritto altro componente dell'associazione all'audizione; inoltre, possono depositare documenti e memorie, se valutati idonei e pertinenti all'argomento da trattare dalla stessa Commissione. In ogni caso ogni associazione avrà diritto di esporre le proprie argomentazioni e proposte in sede di audizione dinanzi alla competente Commissione Consiliare per un tempo non superiore a 10 minuti.
 6. Costituiscono atti di carattere generale quelle indicati all'articolo 42 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 7

Andamento delle audizioni

1. L'andamento delle audizioni deve essere verbalizzato anche sinteticamente e reso pubblico sul portale istituzionale dell'Ente entro giorni 10 dalla conclusione dell'audizione.
2. La Commissione, in sede di approvazione definitiva dell'atto sottoposto ad audizione secondo le modalità di cui all'art. 6, è tenuta a motivare succintamente in ordine alle specifiche proposte formulate dalle associazioni che non si ritengono meritevoli di accoglimento.

Art. 8

Volontariato e Cooperative Sociali

1. In attuazione del terzo comma dell'art. 11 dello Statuto, il Comune valorizza e sostiene l'attività delle associazioni di volontariato e delle cooperative speciali che perseguono finalità di solidarietà, promozione sociale, umana ed inclusione sociale che posseggono, rispettivamente, i requisiti previsti dalle leggi, legge 11/8/91 n. 266, e 28/11/91 n. 381, 7/12/2000 n.383 ed operano nei settori ivi indicati.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste nell'articolo 4, possono richiedere l'iscrizione all'albo.



CAPO III - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE TEMATICHE

Art. 9 Le Consulte

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 8, che abbiano un numero minimo di aderenti pari a 40 tra i cittadini di cui all'art. 2, possono far parte al massimo di due tra le seguenti Consulte:
 - a. Consulta "assetto del territorio",
 - b. Consulta "programmazione e i servizi generali";
 - c. Consulta "politiche sociali e del lavoro", competente anche per le politiche per la famiglia, la legalità, le comunità straniere e l'immigrazione;
 - d. Consulta "Lavoro sviluppo e risorse U.E."
 - e. Consulta Città Metropolitana e Decentramento;
 - f. Altre che eventualmente verranno successivamente istituite, mantenendo comunque il limite della possibilità d'iscrizione;
2. Il diritto alla partecipazione alle predette Consulte viene acquisito dai rappresentati della singola associazione previa istanza da presentarsi al Segretario Generale alla quale andrà allegata idonea documentazione attestante requisito di rappresentatività di cui al comma 1.
3. La partecipazione alle Consulte è volontaria e gratuita, nessuna persona designata da un'Associazione, può fare parte di più Consulte.
4. Sono organi di ciascuna consulta di cui al comma 1, l'Assemblea ed il Presidente.
5. Il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto.
6. Le Consulte Comunali seguono l'operato della Amministrazione Comunale ed in particolare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente, sono titolari delle seguenti prerogative:
 - sono sentite allorché l'Amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interessi, tramite le stesse modalità di audizione previste dall'art. 6.
 - è richiesto obbligatoriamente il loro parere sui programmi di seguito indicati:
 - a) Piano strutturale Comunale;
 - b) Strategia di sviluppo urbano sostenibile;
7. Inoltre assumono la funzione di:
 - a) Dare impulso al fine di effettuare studi e ricerche senza costi aggiuntivi a carico dell'Ente;
 - b) Contribuire, attraverso la rispettiva attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita nella città;
 - c) Cooperare con organismi aventi finalità analoghe;
 - d) Denunciare situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e bisogni dei cittadini.

Il predetto parere dovrà essere fornito nel termine di giorni 15 dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso si riterrà acquisito.

Art. 10 Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è costituita dai rappresentanti indicati dalle Associazioni e si riunisce, in idoneo locale messo a disposizione dal Comune, per iniziativa del Presidente, previa convocazione dei componenti dell'organo da attuarsi con invio, almeno 7 giorni prima della data fissata, di comunicazione via e-mail indicante giorno, luogo ed ora della



riunione, all'indirizzo comunicato dal rappresentante della singola Associazione ex art. 4 comma 3. Essa si riunisce anche tramite apposita istanza avanzata al Presidente e sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti della stessa.

2. Le riunioni sono pubbliche e s'intendono valide:
 - a. in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei componenti più uno;
 - b. in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, con la presenza almeno di 1/3 dei componenti.
3. Ogni rappresentante esprime un voto.
4. Le deliberazioni sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dirige la riunione e nomina un Segretario al fine della verbalizzazione dei relativi lavori. I verbali delle sedute vengono approvati e sottoscritti nella stessa seduta della riunione.
6. Il Presidente ed il vicepresidente restano in carica per due anni e sono eleggibili alla medesima carica una sola volta.

Art. 11 **Presidente della Consulta**



Il Presidente, o in caso di assenza il vicepresidente, ha la rappresentanza della Consulta, convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori, relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

- a) Alla prima convocazione delle Assemblee per la ratifica dei componenti e l'elezione del rispettivo Presidente provvede il Sindaco con comunicazione per e-mail con almeno quindici giorni di preavviso. Alla comunicazione deve essere allegato l'elenco dei componenti la Consulta con corrispondente associazione rappresentata ed i relativi recapiti di posta elettronica. Il Sindaco o l'Assessore delegato con l'assistenza del Segretario Generale dirige la riunione;
- b) Ciascun componente della Consulta, nei due giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea, può avanzare la propria candidatura all'indirizzo e-mail indicato nella comunicazione di cui al comma che precede, secondo la compilazione del modello predisposto dal Segretario Generale. La candidatura deve essere sottoscritta almeno dal 5% dei componenti l'Assemblea stessa. Ciascun componente può sottoscrivere, pena nullità, una sola candidatura.
- c) L'elezione avviene con votazione segreta su una scheda contenente i nominativi delle candidature validamente proposte, sulla quale apporre una sola preferenza, pena l'annullamento. Risulta eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti, vicepresidente chi riporterà più voti dopo il presidente. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più giovane, occorrendo si procederà a sorteggio.
- d) Il Presidente, o in caso di assenza il vicepresidente, ha la rappresentanza della Consulta, fuori dalle previsioni di cui alla superiore lett. a), convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori, relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

CAPO IV – COMITATI TERRITORIALI

Art. 12 **Definizione ed indicazione degli ambiti territoriali**

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini e garantire un contributo che arrechi vantaggio rispetto alla soluzione di peculiari problematiche di ciascun ambito territoriale, corrispondente alle ex 15 Circoscrizioni, saranno operativi i Comitati territoriali.

2. Ogni Comitato è ricondotto, ai fini di coordinamento, all'interno di una delle sei macro aree di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2009 e coordinato da un Consigliere comunale delegato dal Sindaco per ciascuna delle macro aree.
3. Ciascun comitato di cui al comma 1, deve essere formato da un numero di cittadini, di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a), secondo i seguenti scaglioni cumulativi:
 - a) 1 % con popolazione cittadina uguale o inferiore a ottomila, e comunque non meno di 50 unità;
 - b) 0,5% con popolazione cittadina superiore a ottomila ed uguale o inferiore a sedicimila;
 - c) 0,3% con popolazione cittadina superiore a ottomila ed uguale o inferiore a sedicimila.
4. avrà la propria sede, designata dal Consiglio Comunale.
5. La composizione, il funzionamento e l'elezione del rappresentate di ciascun comitato verrà disciplinato, entro sessanta giorni, dalla Giunta in coerenza con quanto previsto al Capo III ed ai successivi articoli del presente Capo



Art. 13 **Funzioni organizzative**

1. Il rappresentante di ciascun Comitato, sulla base di un preventivo deliberato del Comitato stesso, propone al rispettivo Consigliere delegato:
 - a. la convocazione di assemblee pubbliche per l'informazione e la discussione dei problemi che interessano in modo peculiare il relativo territorio;
 - b. attività di studio e ricerca per la definizione di soluzioni più efficaci per la rimozione degli elementi di crisi dell'ambito territoriale di riferimento senza aggravio di spese per l'Amministrazione;
 - c. interventi per il miglioramento della qualità e la quantità dei servizi erogati;
2. Su richiesta del Consigliere delegato, su conforme istanza del Sindaco, ciascun Comitato o coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 13, in ragione della pertinenza territoriale, esprime, entro quindici giorni, pareri su temi di particolare rilevanza, privilegiando il dialogo e il confronto. Trascorso tale termine il parere si ritiene reso in senso favorevole.
3. Il Consigliere delegato, entro trenta giorni dalla proposta ai sensi del comma 1, convoca e presiede il Comitato ovvero la macro area d'interesse, comunicando la decisione assunta dal Sindaco sulla proposta prospettata ai sensi del comma 3.
4. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, si impegna a partecipare ad almeno un'assemblea l'anno

Art. 14 **Funzione propositiva**

1. Secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 13, il Consigliere delegato richiede per iscritto al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale delle questioni che il Comitato ovvero ciascuna delle macro aree ritenga debbano essere trattate nell'interesse dei residenti e degli operatori economici.
2. Sull'accoglimento della proposta, e l'eventuale inserimento all'ordine del giorno, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio decidono entro trenta giorni dalla ricezione. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato nel primo Consiglio Comunale utile.
3. In caso di inserimento all'ordine del giorno, il Consigliere delegato illustra la proposta.

4. L'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno è soggetto all'ottenimento dei pareri previsti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ricorrendone le condizioni di legge.

Art. 15

Funzione consultiva

1. Secondo le procedure di cui all'articolo 13, il Consigliere delegato può sentire il parere del Comitato nella fase di definizione di criteri preordinati a:
 - a) DUP e bilancio di previsione;
 - b) Determinazione e assetto del territorio, ed in particolare PSC, RUE, ecc.;
 - c) Acquisizione, cessione ed utilizzo del patrimonio comunale ubicato nell'ambito territoriale;
 - d) Intitolazione di spazi ed edifici comunali ubicati nell'ambito territoriale.
2. qualora gli organi deliberanti del Comune, si discostino dai pareri, dovranno congruamente motivare la loro decisione.
3. I pareri di cui al precedente comma 1 dovranno essere espressi entro quindici giorni dalla richiesta fatta dall'Amministrazione comunale. In caso di inerzia, si prescinde dal parere.

Art. 16

Funzione di promozione

1. Ciascun Comitato promuove liberamente forme di consultazione dei cittadini previste dallo Statuto comunale e dal Capo III del presente regolamento, ed in genere assume tutte le iniziative atte ad assicurare il più ampio dibattito e la più democratica consultazione ed informazione previa comunicazione da effettuarsi al Consigliere delegato almeno nei 10 giorni antecedenti all'iniziativa;
2. Promuove e predispone indagini su ogni problema di interesse generale per l'ambito territoriale, senza aggravio di costi per l'Ente previa formale intesa con il Consigliere delegato che opera secondo le previsioni di cui all'articolo 14 comma 2;
3. Stabilisce sistematici rapporti di consultazione e collaborazione con le Associazioni, gli organismi sociali, gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio;
4. Promuove attività culturali, sportive, ricreative e sociali in genere, collaborando con i preposti organi ed uffici comunali.

Art. 17

Gratuità delle prestazioni


1. L'attività prestata dal presidente di ogni Consulta territoriale è resa a titolo gratuito. Il Comune mette a disposizione dei predetti organismi locali comunali per riunioni ed incontri in genere.

CAPO V - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, INIZIATIVA

Art. 18

Istanze

1. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere la ragione dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2. Le istanze vanno presentate, o anche inviate a mezzo posta elettronica, all'ufficio di Presidenza del Consiglio, devono essere in forma scritta e riportare con chiarezza



l'oggetto, il nome del proponente, la sua firma e con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni ai fini dell'inoltro della risposta dell'Amministrazione comunale.

3. Le istanze sono trasmesse immediatamente al Sindaco ed al Dirigente del Settore competente per materia il quale è tenuto a relazionare in ordine alla questione prospettata nell'istanza nel termine massimo di trenta giorni, come previsto dall'art.16 comma 2 dello Statuto.
4. La relazione del Dirigente di settore e la risposta del Sindaco, che deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati a seguito dell'istanza ovvero le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti richiesti, sono depositati, entro il termine massimo di trenta giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza, presso l'ufficio di cui al comma 2, che provvede a darne immediata notizia agli interessati. Qualora si tratti di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
5. Le istanze e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento
6. Su motivata valutazione del Sindaco, l'istanza può essere inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale e quindi trattata alla stregua di una petizione.

Art. 19 *Petizioni*

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. Possono essere presentate petizioni al Consiglio Comunale per sollecitarne l'intervento in questione di interesse generale:
 - a) Almeno tre Associazioni iscritte all'Albo;
 - b) Almeno 500 cittadini di cui all'art. 2 comma 3 lettera a.
2. La raccolta di adesione avviene in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. Le firme sono apposte su fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Petizione popolare al Consiglio Comunale per sollecitare l'intervento in ordine..." completata dal titolo della petizione scelto dai proponenti.
4. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono altresì essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla petizione.
5. Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità:
 - a. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, ovvero viene presentata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero viene presentata mediante mezzi informatici predisposti dall'amministrazione comunale. Se vengono utilizzati metodi informatici, ai promotori è fatto obbligo di conservare la documentazione autentica e ad esibirla su richiesta delle autorità preposte.
 - b. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità della petizione, accertandone la riferibilità alle funzioni del Comune e in caso di irregolarità della petizione, entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, il Segretario Generale provvede a comunicare per iscritto al primo firmatario le difformità e/o le carenze riscontrate.



- c. La petizione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale per un periodo prefissato di 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.
6. Copia del testo della petizione è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione consiliare competente per materia il quale, entro il termine massimo di trenta giorni, è tenuto a convocare una seduta della Commissione alla quale devono essere invitati a partecipare i rappresentanti dei proponenti la petizione.
7. Il Consiglio, attraverso la competente commissione consiliare e la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni. Ai fini dell'istruttoria, l'Amministrazione può chiedere ulteriori pareri e valutazioni agli uffici comunali.
8. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 90 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
9. La Commissione può concordare con i proponenti il testo di una risoluzione che è trasmessa al Presidente del Consiglio ed Sindaco per essere inserita all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale o, in ogni caso, in una seduta da tenersi entro due mesi.
10. Ove la maggioranza della Commissione consiliare non ritenga di aderire alle indicazioni contenute nella petizione la trasmette al Presidente del Consiglio ed al Sindaco unitamente alle proprie osservazioni e deduzioni. In tal caso la discussione della petizione, nel testo formulato dai proponenti, deve essere inserita all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Comunale da tenersi entro un mese.
11. Qualora il Consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione relativa deve essere adeguatamente motivata e pubblicizzata.
12. Le petizioni regolarmente presentate devono, comunque, essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun Consigliere può richiedere al Presidente del Consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta.
13. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.
14. L'atto conclusivo della procedura è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito comunale.

Art. 20 **Proposte**

Ai cittadini e alle formazioni sociali residenti sul territorio comunale è riconosciuto il diritto - dovere di presentare proposte di deliberazione in materie di competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Possono presentare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi da parte degli organi comunali:

- a) almeno tre associazioni iscritte all'Albo;
- b) almeno 250 cittadini di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a).
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono altresì essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla proposta.



2. Le firme sono apposte su fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Proposta popolare al Consiglio Comunale per sollecitare l'intervento in ordine..." completata dal titolo della proposta scelto dai proponenti.
3. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Comune deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.
4. Sull'ammissibilità della proposta con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare stabiliti dall'articolo precedente decide la Giunta Comunale prima di autorizzare la raccolta delle firme che deve avvenire con le modalità previste per il referendum consultivo.
5. Sull'ammissibilità della proposta, con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare ed alla presenza dei requisiti formali previsti da questo Regolamento, decide la Giunta Comunale entro 15 giorni dalla presentazione della proposta. La decisione è comunicata ai promotori.
6. La raccolta delle firme deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente. Nei successivi 5 giorni, uno dei promotori previsti dal 1 comma di questo articolo deve depositare la proposta completa delle sottoscrizioni presso il Servizio Segreteria. I certificati attestanti l'iscrizione alle liste elettorali saranno acquisiti d'ufficio.
7. Decorsi 3 mesi dal deposito della proposta o dalla sanatoria delle eventuali irregolarità, se il Consiglio non si è pronunciato, la proposta è iscritta e discussa nella prima seduta successiva.
8. Durante la fase istruttoria tra l'amministrazione comunale ed i promotori si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale.
9. Sulla legittimità e correttezza della procedura di formazione e di presentazione della proposta e della documentazione prescritta, è responsabile il Segretario Comunale che, qualora ravvisi una qualunque irregolarità, riferisce immediatamente alla Giunta che può, con propria insindacabile decisione, stabilire un termine per le eventuali sanatorie da comunicare tempestivamente ai promotori.
10. In caso di irregolarità, entro i successivi 90 giorni, il Segretario Generale provvede a comunicare per iscritto ai promotori le difformità e/o carenze riscontrate.
11. Il Consiglio Comunale, non oltre la seduta successiva a quella di trattazione, adotta la propria decisione in merito.
12. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato di cui è garantita la comunicazione ai proponenti.
13. L'atto conclusivo della procedura è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito comunale.

Art. 21

Iniziativa per atti di competenza del Consiglio

1. Possono proporre l'adozione di atti di competenza del Consiglio Comunale con la presentazione di un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa:
 - a) non meno di tre associazioni iscritte all'Albo.
 - b) almeno 500 cittadini di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
2. La proposta è sottoscritta su appositi fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Iniziativa relativa a ..." completata dal titolo della stessa scelto dai proponenti.
3. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono altresì essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla iniziativa.



4. Copia del testo della proposta è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione consiliare competente per materia il quale, entro il termine massimo di trenta giorni, è tenuto a convocare una seduta della Commissione alla quale devono essere invitati a partecipare i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa.
5. La Commissione consiliare può concordare con i proponenti un nuovo testo che è trasmesso al Presidente del Consiglio ed Sindaco per essere inserito all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale o, in ogni caso, in una seduta da tenersi entro un mese.
6. Ove la Commissione consiliare non ritenga aderire alle indicazioni contenute nella proposta di atto la trasmette al Sindaco unitamente alle proprie osservazioni e deduzioni. In tal caso la discussione dell'iniziativa, nel testo formulato dai proponenti, deve essere inserita all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Comunale da tenersi entro due mesi. A tale seduta di Consiglio deve partecipare un rappresentante dei proponenti che ha diritto di prendere la parola ed illustrare le finalità ed i contenuti dell'iniziativa.

CAPO VI - CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Art. 22

Consultazione popolare

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, prima di assumere iniziative in ordine a qualsiasi questione di rilievo per la vita della comunità, possono decidere di indire forme di consultazione popolare di cui all'articolo 20 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria.
2. La consultazione popolare, tramite assemblea pubblica, può essere avanzata:
 - a) almeno da cinque associazioni iscritte all'Albo;
 - b) almeno da 400 cittadini di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
 - c) da almeno 10 Consiglieri Comunali
3. Le firme sono apposte su fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Richiesta di consultazione popolare sul tema..." completata dalla indicazione del tema scelto dai richiedenti.
4. Le firme raccolte dovranno essere depositate, presso l'ufficio del Segretario Generale; all'atto del deposito devono, altresì, essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla consultazione popolare.
5. Copia della richiesta è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco che provvede a convocare l'assemblea entro trenta giorni, ovvero sessanta giorni ove sussistono particolari problemi organizzativi e/o motivati impedimenti istituzionali da parte del Sindaco.
6. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea per le consultazioni sono comunicati ai cittadini con opportuni mezzi di pubblicità.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono intervenire previa registrazione effettuata in anticipo secondo le modalità rese note dal Segretario Generale. Contestualmente, ove s'intenda presentare un documento alla valutazione dell'Assemblea, copia di esso deve essere depositato, con l'espressa indicazione se esso debba essere messo in votazione. Nel rispetto della libertà di opinione di ognuno, ogni intervento deve essere contenuto entro tre minuti, con esclusione delle previsioni del comma successivo.
8. L'assemblea popolare è presieduta dal Sindaco, o da un Assessore delegato, con l'ausilio del Segretario Generale. L'Assemblea è aperta e conclusa dal Sindaco, ed è introdotta da una relazione svolta da un rappresentante designato dai richiedenti.



9. Ognuno dei partecipanti all'assemblea di cui al precedente comma 5, può proporre documenti da sottoporre alla discussione e votazione dell'assemblea che approva a maggioranza dei partecipanti con votazione palese per alzata di mano.
10. Degli argomenti proposti e dei documenti discussi ed approvati deve essere data lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul Portale istituzionale dell'Ente.
11. Successivamente all'Assemblea popolare, l'Amministrazione comunale dovrà rendere visibili, attraverso apposita comunicazione sul portale istituzionale dell'Ente, gli atti esecutivi relativi alle determinazioni assunte su input della consultazione.

Al fine di favorire la partecipazione sono, altresì, previste ulteriori consultazioni on line o appositi forum attivati per raccogliere il parere dei cittadini, oltre a diffuse piattaforme internet con personale dedicato. E' possibile, altresì, predisporre la diretta streaming degli incontri.

Art. 23

Sondaggi di opinione

1. Quando si tratti di acquisire l'opinione dei cittadini, ovvero di verificare il livello della qualità dagli stessi percepita in ordine a taluni servizi comunali, possono essere condotte specifiche indagini demoscopiche su un campione rappresentativo della comunità locale o parte di essa, senza aggravio di costi per l'Ente.
2. A fini del comma che precede, costituisce norma di principio quanto indicato dalla direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini e dalla direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti.
3. In tal caso le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici come disposto dall'art. 20 comma 4 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria.
4. La richiesta di consultazione da svolgere tramite questionario può essere avanzata dai soggetti e con le modalità indicate al precedente articolo 23, allegando copia del relativo questionario.
5. L'Ufficio del Presidente del Consiglio, d'intesa con l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, concorda, entro trenta giorni, con i proponenti i termini e le modalità di conduzione della consultazione che deve essere conclusa entro i successivi trenta giorni.
6. I risultati delle consultazioni sono resi pubblici dandone lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e devono essere pubblicati sul portale istituzionale dell'Ente

Art. 24

Iniziativa del referendum

1. Il referendum e i relativi soggetti ai quali è riconosciuta l'iniziativa di promuoverlo è previsto dall'art. 21 dello Statuto.
2. Il Referendum non può essere indetto, per le materie indicate all'art 21 comma 2 dello Statuto; le materie indicate all'art. 21 comma 2 lettere d), e), f), g) possono essere sottoposte a referendum consultivo di iniziativa consiliare secondo le modalità indicate dal predetto articolo;
3. Il referendum può essere consultivo o propositivo





Art 25
Referendum propositivo

Il referendum propositivo può essere richiesto alternativamente:

- a) da almeno il 5 % dei cittadini elettori
- b) da 1/3 dei consiglieri comunali

Art 26
Referendum consultivo

Il referendum consultivo può essere richiesto alternativamente:

- a) su iniziativa del Consiglio comunale approvata alla maggioranza assoluta dei consiglieri;
- b) da almeno il 5% dei cittadini elettori.

Art. 27
Proposte di referendum

1. Le proposte di referendum devono contenere precise indicazioni dell'argomento o dei provvedimenti amministrativi a cui si riferiscono e devono essere formulate in termini tali da consentire risposte chiare ed univoche ai cittadini.
2. Le proposte di referendum possono essere articolare in più domande, comunque non superiori a cinque, riferite alla questione oggetto del referendum.

Art. 28
Iniziativa del referendum da parte dei cittadini

1. Il referendum può essere indetto da parte di almeno il 5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
2. L'iniziativa di referendum si esercita mediante deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, di una scheda contenente l'indicazione dell'argomento ovvero dei provvedimenti amministrativi cui si riferisce la proposta referendaria nonché il testo dei quesiti che si intendono sottoporre agli elettori, sottoscritta da dieci rappresentanti il Comitato Promotore.
3. Copia della scheda e del testo dei quesiti sono trasmesse al Segretario Generale, che si pronuncia sull'ammissibilità del referendum proposto nel termine di dieci giorni.
4. Prima di pronunciarsi definitivamente, il Segretario Generale può invitare i rappresentanti del Comitato Promotore a modificare il testo dei quesiti per renderli più chiari ed intelligibili. Ove i rappresentanti del Comitato Promotore non accettino di concordare le modifiche suggerite, il Segretario Generale, deve comunque pronunciarsi sull'ammissibilità nel termine di cui al comma precedente.

Art. 29
Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Le sottoscrizioni di almeno il 5% di elettori devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Referendum consultivo (o propositivo) relativo a..." completata con l'indicazione della questione oggetto del referendum scelta dai promotori.
2. Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati da parte del Segretario Generale del Comune.

3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate con le modalità e dai soggetti indicati dalla legge compresi i funzionari comunali ed i segretari di delegazione appositamente delegati dal Sindaco.
4. L'accertamento dell'iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori e della regolare autenticazione delle firme è demandato all'Ufficio Elettorale comunale che deve provvedere nel termine di venti giorni dal loro deposito presso l'ufficio del Segretario Generale.
5. Ai fini del computo del numero di sottoscrittori necessari a raggiungere la percentuale del 5% richiesta dallo statuto, si fa riferimento al numero complessivo di iscritti nelle liste elettorali del Comune risultante al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui è proposto il referendum.
6. La proposta di referendum non può aver corso se le firme sono state apposte su fogli vidimati dal Segretario Generale in data antecedente di quattro mesi rispetto al deposito di cui al precedente comma 1.

Art. 30
Indizione referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi in un'unica tornata elettorale e precisamente in una sola domenica ricompresa tra il 60° e il 90° giorno dalla data in cui:
 - a. è divenuta esecutiva la delibera del Consiglio Comunale;
 - b. l'ufficio elettorale ha comunicato al Sindaco l'avvenuta verifica del numero di firmatari e della regolare sottoscrizione degli elettori nel caso di referendum d'iniziativa popolare.
2. Nel caso in cui, per l'applicazione dei termini di cui al comma precedente, il periodo di tempo intercorrente tra il possibile svolgimento di due referendum promossi su differenti questioni da soggetti diversi è inferiore a 90 giorni, la data di svolgimento del referendum promosso successivamente viene posticipata ad una domenica ricompresa tra il 60° ed il 90° giorno successivo alla data dell'ultimo giorno utile per il suo svolgimento ai sensi del precedente comma.
3. Qualora vi siano due proposte referendarie viene data precedenza allo svolgimento del referendum di iniziativa popolare rispetto a quello di iniziativa Consiliare, anche se precedente.
4. Le operazioni elettorali si svolgono nel periodo individuato al comma 1 del presente articolo e si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.
5. Nel corso dello stesso anno solare non può essere svolto più di un referendum dello stesso tipo

Art. 31
Avviso del referendum

1. Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante pubblicazione di un avviso, entro il 30° giorno antecedente a quello della votazione. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
2. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
3. Il Comune predispone, almeno un mese prima dello svolgimento, appositi spazi pubblicitari all'interno del proprio sito istituzionale, nei quali i promotori possono divulgare gratuitamente contenuti informativi, previa validazione da parte del Segretario Generale





Art. 32
Schede del referendum

1. L'ufficio elettorale del Comune provvede alla stampa delle schede elettorali
2. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
3. Esse contengono il quesito formulato come previsto dall'art. 28 del presente titolo, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili

Art. 33
Operazioni referendarie

1. Gli uffici elettorali di sezione devono essere ubicati in idonei locali comunali e dotati di almeno una (sarebbe opportuno prevedere almeno tre cabine) cabina elettorale in modo da garantire la segretezza del voto.
2. L'ufficio elettorale del Comune provvede a fornire ai Presidenti di sezione le urne per la raccolta delle schede, i timbri di gomma per l'annullamento delle schede utilizzate, l'elenco aggiornato di tutti coloro che hanno diritto ad esprimere il proprio voto, le matite copiative che devono essere usate dai votanti, copia del modello riepilogativo dei risultati delle operazioni elettorali, le buste necessarie alla raccolta e trasmissione del materiale.
3. Gli uffici elettorali di sezione sono composti da tre membri, un presidente e due scrutatori, nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali che ne fanno richiesta.
4. I rappresentanti del Comitato promotore dei referendum possono designare un proprio delegato affinché assista a tutte le operazioni elettorali.
5. I presidenti degli uffici elettorali di sezione procedono alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e redigono verbale dei risultati elettorali che deve essere sottoscritto da almeno uno scrutatore.
6. Il delegato del comitato promotore ha diritto di far constatare a verbale le proprie osservazioni, deduzioni e contestazioni in ordine alle operazioni elettorali cui ha assistito.
7. Il verbale e le schede scrutinate sono trasmessi immediatamente all'ufficio elettorale comunale in busta chiusa e sigillata i cui lembi sono timbrati e firmati dal Presidente e da almeno uno scrutatore.
8. L'elenco degli aventi diritto al voto, le schede non utilizzate sono trasmesse all'ufficio elettorale in una distinta busta chiusa e sigillata.
9. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 34
Esercizio del voto per i non iscritti nelle liste elettorali

1. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera a), non iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere di esercitare la partecipazione al referendum, previa compilazione di apposita domanda avanzata al Sindaco.
2. L'elenco degli elettori del Comune di Reggio Calabria verrà integrato con i nominativi dei soggetti di cui al comma 1, secondo la disciplina prevista dalla Giunta.

Art. 35
Proclamazione

1. A dell'art. 21 c. 11 dello Statuto Comunale, il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

2. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
3. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

CAPO VII - ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE



Art. 36

Consiglio Comunale Aperto

1. Il Consiglio Comunale Aperto è un Consiglio Comunale in cui i cittadini hanno facoltà di parlare e di essere ascoltati.
2. Il Presidente del Consiglio convoca almeno una volta l'anno una seduta del Consiglio comunale "aperta ai cittadini", nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini:
 - a. di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
 - b. su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;
 - c. su richiesta di elettori di numero non inferiore a quelli necessari per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali.
3. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.
4. Il Consiglio Comunale Aperto è convocato dal Sindaco con le consuete modalità, ma deve essere anche adeguatamente pubblicizzato affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza.
5. In tali sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 3 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.
6. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta, su apposito modulo depositato presso l'ufficio di segreteria, nel quale devono essere indicati:
 - a. generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;
 - b. indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;
 - c. l'oggetto dell'istanza deve riguardare problematiche della collettività del Comune;
 - d. individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.
7. Durante le sedute 'aperte ai cittadini' possono essere approvate mozioni, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio comunale.
8. La data di convocazione del Consiglio comunale 'aperto ai cittadini' deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione

Art. 37

Giornata della democrazia

1. Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, indice annualmente "La giornata della democrazia", quale estesa occasione di partecipazione dei cittadini singoli o associati per la trattazione di aree tematiche individuate sulla base delle deleghe assessorili attribuite e trattenute

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, La Giunta, su proposta del Sindaco, definisce, tra l'altro:

- a. Il programma della Giornata, l'ora, il luogo o l'articolazione in più luoghi e/o sessioni, le modalità per la gestione degli interventi della durata massima di cinque minuti, previa registrazione da parte degli interessati;
- b. la presenza del Sindaco, degli assessori e di personale comunale, nonché le forme di divulgazione e resoconto;
- c. l'utilizzo di metodi partecipativi per eventuali tavoli tematici e la conseguente trattazione in seduta plenaria, per permettere a tutti di fare proposte, discuterle, scegliere insieme con votazione le proposte prioritarie, approfondirle e presentarle sotto forma di raccomandazioni finali;
- d. le modalità attraverso le quali gli esiti della "La Giornata della Democrazia" vengono discusse e votate con urgenza nelle apposite Commissioni del Consiglio comunale, con invito al cittadino proponente a relazionare.

Art. 38

Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione.

1. Nell'ambito del più ampio tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione della cultura della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa ed ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, viene istituita la "Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione" del Comune di Reggio Calabria, quale momento privilegiato di:

- a) partecipazione;
- b) informazione sull'organizzazione e sull'attività dell'Ente;
- c) verifica del perseguimento delle funzioni istituzionali;
- d) illustrazione delle attività progettate e realizzate per garantire il rispetto della legalità;
- e) adeguati livelli di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità;
- f) inoltro di osservazioni e suggerimenti, rivolti a tecnici ed amministratori, auspicando un ampio coinvolgimento della cittadinanza, del mondo dell'associazionismo e delle istituzioni scolastiche.


2. All'indizione della "Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione" provvede il Sindaco, mediante comunicazione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 4 e contestuale avviso sul sito del Comune.

3. La data, il programma ed il luogo in cui si tiene la "Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione" devono essere adeguatamente pubblicizzati affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza.

Art. 39

Conferenza annuale dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Sindaco convoca una Conferenza dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani, con il compito di assicurare forme idonee di consultazione con le persone di minore età, le associazioni, le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



2. L'obiettivo di tale Conferenza è quello di favorire la partecipazione della società civile organizzata alle attività dell'Autorità garante attraverso il confronto di idee, analisi e proposte.
3. La convocazione è inviata per email ai rappresentanti delle associazioni costituenti la Consulta di cui all'art. 9, c.1, lett c).

Art. 40
Urban Center



1. Il Comune istituisce l'*Urban Center* e lo riconosce istituto di democrazia aperta.
2. L'*Urban Center* si configura come laboratorio urbano di partecipazione, accessibile a tutti i cittadini, dove si organizzano incontri e si espongono, attraverso pannelli espositivi, video e altri strumenti di comunicazione, i documenti di pianificazione, i progetti pubblici e di interesse pubblico opportunamente resi leggibili e comprensibili, perché possano essere conosciuti, valutati e condivisi prima della loro realizzazione o efficacia;
3. L'*Urban Center* rappresenta un luogo di incontro e confronto tra l'Amministrazione Comunale ed i cittadini sulle scelte inerenti il governo del territorio (piani, progetti e servizi di rilievo urbano), nel quale i cittadini possono conoscere la progettualità in corso e partecipare alle scelte inerenti le trasformazioni che interessano il territorio comunale. Le attività dell'*Urban Center* sono improntate agli obiettivi di trasparenza innovazione e qualità dei servizi a scala urbana, attraverso anche le procedure disciplinate nel presente regolamento e nei relativi provvedimenti di attuazione;
4. Attraverso l'*Urban Center* i cittadini potranno elaborare proposte concernenti la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità e supportare e accompagnare il processo decisionale dell'Amministrazione Comunale alle scelte amministrative in materia di progettazione delle opere pubbliche di rilievo, pianificazione urbanistica e trasformazione del territorio;
5. L'*Urban Center* persegue le seguenti finalità:
 - a) Informare i cittadini sui progetti pubblici o di interesse pubblico che interessano il territorio comunale;
 - b) Promuovere iniziative di ascolto dei cittadini e iniziative di confronto e dialogo tra Amministratori, tecnici e cittadini su problematiche di interesse urbano;
 - c) Organizzare attività di partecipazione (focus group, laboratori di progettazione partecipata, Open Space Technology, brainstorming...) della cittadinanza nelle diverse fasi della ideazione progettazione, della pianificazione, della programmazione e delle trasformazioni del territorio;
 - d) Supportare e accompagnare il processo decisionale della pianificazione e progettazione pubblica rendendo trasparenti le scelte che si attuano;
 - e) Promuovere iniziative di educazione del cittadino verso la cittadinanza attiva e la cura del bene e della "res pubblica" al fine di migliorare la qualità, il decoro, il funzionamento e la vivibilità del territorio comunale.
6. Presso l'*Urban Center* si svolgono le seguenti attività e funzioni:
 - a) Informazione e divulgazione;
 - b) Dibattiti, convegni e attività di partecipazione;
 - c) Mostre e esposizioni;
 - d) Ricerche;
 - e) Attività didattiche ed educative rivolte al mondo della scuola per promuovere la conoscenza partecipata del territorio;

- f) Organizzazione e predisposizione di supporti logistici e divulgativi per lo svolgimento delle attività di consultazione e partecipazione della cittadinanza;
- g) Promozione delle progettualità dal basso proposte dai cittadini;

7. La collocazione e l'organizzazione dell'*Urban Center* e lo svolgimento delle sue attività sono disciplinati mediante appositi provvedimenti attuativi, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In attesa del regolamento di cui sopra, l'Amministrazione attiverà all'interno del sito istituzionale dell'Ente uno spazio dedicato all'informazione e alla partecipazione sui progetti pubblici e di interesse pubblico, la redazione del Piano Strutturale Comunale e la definizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.
8. L'Amministrazione ai fini del funzionamento dell'*Urban Center* può attivare appositi stage di studenti e dottorandi di ricerche in tematiche pertinenti;
9. Tutte le attività svolte dall'*Urban Center* e le risultanze delle stesse sono opportunamente descritte e rese consultabili sul sito web dedicato.

Art. 41

Conferenza annuale di redazione del DUP (Documento Unico di Programmazione)



1. La conferenza annuale di cui all'art. 13 dello Statuto deve tenersi prima dell'approvazione da parte della Giunta del Documento Unico di Programmazione e dei Documenti di programmazione allegati.
2. All'indizione della conferenza provvede il Sindaco mediante comunicazione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 4 e contestuale avviso sul sito del Comune.
3. Le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno e dell'ora della convocazione.
4. Dalla data di cui al comma 2, deve essere depositato, presso l'Ufficio del Segretario Generale copia della proposta di cui al comma 1.
5. La conferenza è pubblica presieduta dal Sindaco che ne dirige i lavori e l'andamento è verbalizzato dal Segretario Generale. Alla stessa partecipano l'Assessore al bilancio ed il Dirigente del Settore Programmazione economica e finanziaria che fornisce i chiarimenti tecnici e normativi richiesti.
6. Con regolamento da adottarsi a cura della Giunta sono stabilite le modalità ed i termini per la disciplina dell'organizzazione e conduzione della conferenza.

Art. 42

Bilancio partecipativo

1. Il bilancio partecipativo è un istituto di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle Aree e nei Settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.
2. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità ed obiettivi.

3. La Giunta Comunale, nella fase di cui all'articolo 12, fissa annualmente, la quota percentuale delle previsioni di bilancio disponibili da sottoporre alla procedura partecipata, anche con riguardo alle entrate del 5 per mille, alle entrate derivanti dall'utilizzo dei beni confiscati e ad ogni altra analoga previsione di legge, ed individuando i relativi uffici comunali preposti all'organizzazione e gestione della procedura partecipativa, nonché le aree tematiche ovvero le funzioni i servizi oggetto della procedura. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione. L'Assessorato al Bilancio sovrintende alla procedura di cui al presente articolo assumendo, ove ritenuto, specifici atti d'indirizzo.
4. La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune, ovvero tutti i soggetti di cui all'art.2 comma 2 lettera a), b), c), d), e), del presente regolamento.
5. Al fine di permettere ai cittadini di partecipare attivamente allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale viene istituito il Bilancio Partecipativo. Stante la mancata previsione dello stesso nell'ambito del vigente statuto comunale l'istituto del Bilancio partecipativo verrà attivato in via sperimentale previa delibera consiliare.
6. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione di Bilancio, motiva puntualmente l'eventuale mancato accoglimento, parziale o totale, ovvero ogni diversa decisione riferita alla quota ed alla destinazione delle risorse allocate a seguito della procedura partecipativa.

Art. 43

Procedure del bilancio partecipativo

1. Il Comune renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché dei tempi entro i quali ciò avverrà ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione, mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune. E con comunicazione via e - mail ai soggetti iscritti all'albo delle associazioni di cui al precedente art. 4.
2. Ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione e presentato nei termini e con le modalità indicate nell'avviso pubblico.
3. La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente e/o tramite posta elettronica certificata.
4. Le proposte, osservazioni e progetti presentati nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco o suo delegato e dall'assessore al ramo, e, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina di regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate, raccolte e rappresentate in un documento denominato "Documento della Partecipazione".
5. Il documento sulla partecipazione, predisposto successivamente alla conclusione della fase di consultazione, sarà illustrato alla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione.
6. Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune e con comunicazione via email ai soggetti iscritti all'albo delle associazioni di cui al precedente art. 4.



7. Tutte le modalità di attuazione e di tenuta del Bilancio Partecipativo saranno disciplinate dal Regolamento di contabilità comunale, che disporrà che una quota di risorse del bilancio, nel rispetto delle previsioni di legge a riguardo, deve essere riservata per il bilancio partecipativo.
8. I criteri e le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate sono definiti dalla Giunta Comunale.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

Relazione sul rendimento degli Istituti di Partecipazione

Il Sindaco, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Consiglio Comunale una relazione sul rendimento degli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento. La relazione è trasmessa alle consulte di settore ed è a disposizione presso tutte le sezioni dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini.

Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto comunale e alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 45

Prima convocazione Assemblea delle Consulte

La prima convocazione dell'Assemblea, afferente a ciascuna delle Consulte indicata al precedente art. 9, viene effettuata dal Segretario Generale entro mesi tre dalla formazione dell'albo di cui al precedente art. 4. A tal fine il Segretario Generale provvederà alla identificazione di una data utile e comunicherà ai rappresentanti delle Associazioni identificati ai sensi dell'art. 4, i quali abbiano manifestato la volontà di partecipazione alle Consulte territoriali secondo le modalità e con le formalità previste dal precedente art. 9, ed ai recapiti dagli stessi indicati, il giorno l'ora ed il luogo designato per la prima riunione dell'Assemblea. Alla comunicazione deve essere allegato l'elenco dei componenti la Consulta con corrispondente associazione rappresentata ed i relativi recapiti di posta elettronica.

Ciascun componente della Consulta, nei due giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea, può avanzare la propria candidatura all'indirizzo e-mail appositamente indicato nella comunicazione di cui al comma che precede, secondo la compilazione del modello predisposto dal Segretario Generale.

Il Sindaco o l'Assessore delegato con l'assistenza del Segretario Generale dirige la riunione. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

